



Regolamento soci PMI

Approvato dal CdA del 06/04/2016

Regolamento	Regolamento soci PMI
Organo deliberante	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	06.04.2016
Data entrata in vigore	06.04.2016
Vigenza	fino a revoca del CdA
Redattore	Funzione Organizzazione e Sviluppo
Responsabile attuazione regolamento	Funzione Organizzazione e Sviluppo / Area Amministrativa
Visto della <i>compliance</i> in data	01.04.2016

Successione degli aggiornamenti al Regolamento

<i>n.</i>	<i>Sezioni aggiornate</i>	<i>Delibera C.d.A.</i>	<i>Entrata in vigore</i>

Indice

Premessa	1
Parte I – Soggetti che possono assumere la qualifica di socio	1
Parte II – Procedimento di ammissione a socio.....	2
Parte III – Obblighi e diritti del socio.....	3
Parte IV – Verifica periodica sussistenza requisiti di socio	4
Parte V – Perdita dei requisiti di socio	4
Parte VI – Liquidazione del capitale sociale	6
Parte VII – Gestione del libro soci	7

PREMESSA

A seguito dell'avvio dell'operatività in garanzia diretta Commerfin Scpa ha aperto la propria compagine sociale all'adesione diretta delle PMI. Ai Confidi soci non si applica il presente regolamento e si rimanda a quanto previsto dallo Statuto sociale.

Con il presente regolamento si intende definire in modo puntuale gli obblighi dei soci PMI di Commerfin in conformità con il dettato dello Statuto sociale. Il presente regolamento viene richiamato all'art. 6 dello Statuto sociale.

Il capitale sociale viene aperto ai soci mediante la delibera di aumento di capitale da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. L'aumento di capitale è fatto in forma scindibile.

PARTE I – SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI SOCIO

Possono essere socie di Commerfin le seguenti tipologie di imprese:

- le piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché le imprese artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria;
- le imprese sociali costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia la forma giuridica da esse assunta, che rispettino i limiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria per la definizione di piccole e medie imprese;
- gli enti privati e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, in qualsiasi forma giuridica costituite, che svolgono attività economico-imprenditoriali, anche a carattere accessorio;
- altri soggetti individuati dalla normativa nazionale in materia di confidi;
- le imprese rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

La richiesta di adesione può essere presentata dai suddetti soggetti purché non si trovino in situazione di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di altra procedura concorsuale.

Le imprese di cui all'elenco precedente sono gli unici soggetti passivi del presente regolamento.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

PARTE II – PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE A SOCIO

1. Raccolta della domanda di ammissione a socio

L'impresa che intende aderire alla compagine sociale di Commerfin deve inviare domanda di ammissione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante, al Consiglio di amministrazione di Commerfin Scpa mediante la modulistica messa a disposizione dalla Società.

La domanda di ammissione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- la denominazione dell'ente;
- la sede legale;
- l'oggetto sociale;
- il cognome, nome e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
- dichiarazione di appartenere alle categorie di imprese previste dalla precedente Parte I;
- dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al Titolo VI dello Statuto sociale;
- dichiarazione dell'ammontare di capitale che si intende sottoscrivere (comunque non inferiore al limite previsto dall'art. 13, co. 13 del D.L. 269/03, convertito nella L. 326/03). Nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al venti per cento del capitale sociale;
- consenso *privacy*.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata a data recente;
- copia del bonifico della quota di capitale sottoscritto;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante
- eventuale copia dello statuto vigente, dichiarata conforme all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale (o dal revisore dei conti);
- eventuale estratto autentico della deliberazione di adesione a Commerfin assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti di Commerfin in tema di soci ed iter di concessione dei finanziamenti.

La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati via *e-mail* (commerfin@confesercenti.it.) o PEC (commerfin@legalmail.it).

La Segreteria protocolla le domande di adesione e le inoltra alla funzione *Organizzazione e sviluppo* la quale procede con l'istruttoria della richiesta.

2. Istruttoria della domanda di ammissione a socio

La funzione *Organizzazione e Sviluppo* procede con la verifica formale della documentazione del socio. In particolare, la funzione verifica:

- la sussistenza della dimensione di PMI;
- l'assenza di pregiudizievoli mediante la visura Eurisc;
- l'avvenuto versamento della quota di capitale come dichiarata nel modulo di domanda mediante richiesta di conferma incasso all'*Area Amministrativa*.

Successivamente alla verifica delle informazioni di cui all'elenco precedente, la funzione *Organizzazione e Sviluppo* procede a redigere una lista di soci da sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. Per ognuna delle richieste viene indicato:

- nome e cognome della ditta individuale ovvero la denominazione della società/ente;
- la sede legale;
- l'attività svolta e/o oggetto sociale;
- il cognome, nome e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
- l'ammontare di capitale sociale che l'impresa intende sottoscrivere;
- un parere di ammissibilità.

3. Delibera di ammissione a socio

Il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, delibera sulla domanda entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Successivamente alla delibera, la funzione *Organizzazione e Sviluppo* provvede a comunicare la delibera di ammissione all'interessato e l'*Area Amministrativa* provvede ad aggiornare il libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e la funzione *Organizzazione e Sviluppo* provvede a comunicarla con raccomandata a. r. o PEC al socio. In tal caso, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorrere all'arbitrato disciplinato dall'art. 30 dello Statuto sociale di Commerfin.

PARTE III – OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO

A seguito dell'avvenuta delibera di ammissione, il socio ha l'obbligo di:

- versare le commissioni *una tantum* a fronte delle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione oltre ai diritti di segreteria/istruttoria per la lavorazione delle pratiche di fido;
- osservare le disposizioni statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;

- comunicare la perdita del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria relativamente alla qualifica di piccola e media impresa;
- trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione annuale di conferma dei dati anagrafici, i bilanci annuali e la documentazione relativa ad operazioni straordinarie inerenti l'impresa (ad esempio trasferimenti a titolo oneroso dell'azienda e/o di uno o più rami di essa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessazione dell'attività ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali).

Sempre a seguito dell'avvenuta delibera di ammissione, il socio ha diritto di:

- esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, e di ottenerne estratti a proprie spese;
- richiedere la garanzia diretta di Commerfin;
- partecipare alle assemblee di Commerfin.

PARTE IV – VERIFICA PERIODICA SUSSISTENZA REQUISITI DI SOCIO

Annualmente, e comunque prima della convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, la funzione *Organizzazione e Sviluppo* provvede a verificare la sussistenza del possesso dei requisiti in capo ai soci. La verifica include:

- dimensione di PMI;
- versamento delle commissioni di garanzie e dei diritti di segreteria/istruttoria;
- assenza di richiesta di escussione in capo al socio.

La funzione *Organizzazione e Sviluppo* redige un *report* sintetico contenente l'elenco dei soci per i quali sono venuti meno i requisiti di ammissione. Tale elenco viene sottoposto all'AD ed alla funzione *Risk Management e Compliance*. L'AD, dopo averne verificati i contenuti, sottopone l'elenco al primo Consiglio di amministrazione utile.

PARTE V – PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, trasferimento, esclusione.

1. Recesso

L'art. 11 dello Statuto sociale regola le fattispecie di recesso e le modalità con le quali devono essere esperite le azioni da parte del socio.

La funzione *Organizzazione e Sviluppo* congiuntamente all'*Area Amministrativa* sono i soggetti responsabili di assistere il Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle attività operative connesse al recesso da parte del socio, nello specifico:

- ricezione ed istruttoria richiesta di recesso;
- quantificazione del valore delle azioni da liquidare che in nessun caso potrà eccedere il valore nominale della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita dal socio eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale o alle posizioni debitorie che il socio ha maturato nei confronti di Commerfin;
- predisposizione dei documenti per il Consiglio di amministrazione;
- predisposizione della documentazione per l'espletamento della procedura di "opzione" da parte degli altri soci;
- comunicazione al socio di cancellazione dal libro soci e liquidazione delle quote.

2. Trasferimento

Gli artt. 9 e 10 dello Statuto sociale regolano le fattispecie di trasferimento e le modalità con le quali devono essere esperite le azioni da parte del socio.

La funzione *Organizzazione e Sviluppo* congiuntamente all'*Area Amministrativa* sono i soggetti responsabili di assistere il Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle attività operative connesse al trasferimento da parte del socio, nello specifico:

- ricezione ed istruttoria richiesta di trasferimento;
- predisposizione dei documenti per il Consiglio di amministrazione affinché lo stesso possa esprimere il proprio gradimento;
- predisposizione della documentazione per l'esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione;
- comunicazione di trasferimento delle quote al cedente ed al cessionario.

3. Esclusione

L'art. 7 dello Statuto sociale regola la fattispecie di esclusione dalla compagine sociale. Oltre ai casi previsti il socio può essere escluso anche nei seguenti casi:

- inottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- morosità, in assenza di giustificato motivo, nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso Commerfin;
- aver arrecato, in qualunque modo, gravi danni materiali a Commerfin o aver assunto

iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

- fallimento, scioglimento o liquidazione ovvero morte del socio¹.

L'esclusione diventa operante dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di esclusione trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

Il socio nei confronti del quale sia dichiarata l'esclusione dalla compagine sociale di Commerfin è tenuto ad estinguere entro 180 giorni liberi dalla dichiarazione di esclusione tutti gli impegni assunti nei confronti di Commerfin stessa, nonché tutte le obbligazioni dalle quali discendono impegni assunti da Commerfin nell'interesse del socio.

La funzione *Organizzazione e Sviluppo* congiuntamente all'*Area Amministrativa* sono i soggetti responsabili di assistere il Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle attività operative connesse all'esclusione del socio, nello specifico:

- predisposizione dei documenti per il Consiglio di amministrazione dai quali emerga la sussistenza dei motivi per deliberare l'esclusione del socio;
- quantificazione del valore delle azioni da liquidare che in nessun caso potrà eccedere il valore nominale della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita dal socio eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale o alle posizioni debitorie che il socio ha maturato nei confronti di Commerfin²;
- comunicazione di esclusione del socio e liquidazione delle quote;
- eventuale predisposizione della documentazione per partecipare all'arbitrato promosso dal socio nei confronti di Commerfin.

PARTE VI – LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione sul recesso ovvero l'esclusione dalla compagine sociale, il socio receduto od escluso matura il diritto al rimborso del capitale da esso effettivamente versato nella misura quantificata dal Consiglio di amministrazione.

La liquidazione delle somme - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale o alle posizioni debitorie che il socio ha maturato nei confronti della società - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera di escussione.

La funzione *Organizzazione e sviluppo* e l'*Area Amministrativa*, ognuna per le proprie

¹ Nel caso di morte del socio (ditte individuali) gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione a Commerfin possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto entro 6 mesi dalla data del decesso. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui alla Parte II del presente Regolamento. In mancanza dei requisiti si provvede alla liquidazione secondo quanto previsto nella presente Parte VI.

² Nel caso di morte del socio (ditte individuali), per il quale non si richiede il subentro, gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

competenze, provvedono a:

- aggiornare il libro soci;
- liquidare quanto dovuto al socio;
- aggiornare la visura camerale.

PARTE VII – GESTIONE DEL LIBRO SOCI

Il libro soci è conservato presso l'*Area Amministrativa* a cura della stessa in formato cartaceo. Copia elettronica dello stesso è conservato sui sistemi gestionali della Società.